

legge di procedura tributaria del 5 ottobre 1920 e con decreto 11 novembre 1921 infliggeva loro multa per sottrazione di imposte allo Stato ed al Comune.

Nel ricorso di fronte alle constatazioni fatte dal lod. Consiglio di Stato, gli Eredi Dotta tentano dimostrare che manca in concreto caso l'elemento essenziale per costituire una contravvenzione tributaria, che sarebbe la sottrazione di enti imponibili. Essi ripetono che non vi fu sottrazione qualsiasi di enti imponibili al fisco, perchè se i creditori non notificarono i loro crediti verso la defunta Ottilia Forni, anche quest'ultima debitrice non notificò i suoi debiti, dimodochè la medesima avrebbe sempre pagato le imposte sull'intero ammontare della sostanza, come se la stessa non fosse stata gravata di passività.

Conseguentemente a detta dei ricorrenti, nè lo Stato, nè il Comune, prendendo le due partite d'imposta nel loro complesso, sarebbero stati defraudati di alcune contribuzioni.

Ma ben altro è lo spirito e la lettera della legge. Infatti l'art. 56 della legge di procedura tributaria 5 ottobre 1920 prevede in caso del contribuente *che ha sottratto in qualsiasi modo beni o rendite all'imposta*, non quello del danno che può o meno essere derivato al fisco, e tanto meno poi quello della eventuale compensazione per il danno della mancata notifica di un credito ed il beneficio della mancata deduzione del debito rispettivo da una partita d'imposta. Tal modo di procedere sarebbe di grave danno al fisco, perchè l'aggiunta di una determinata somma ad una partita può elevare non indifferentemente la quota dell'imposta del contribuente dato il nostro sistema d'imposta progressiva. Nel caso che ci occupa certamente vi fu un danno sia per lo Stato, che per il Comune, perchè il tasso d'imposta sarebbe stato certamente superiore. La legge è precisa al riguardo; essa vuol colpire la sostanza nelle mani del proprietario e non può preoccuparsi delle eventuali combinazioni fra creditori e debitori, che in tal modo riuscirebbero sempre a defraudare il fisco.

La deduzione dei debiti da una partita d'imposta costituisce un'eccezione, una facoltà per l'interessato di ottenerla o meno; *quindi di questa facoltà deve valersi ed invocarla il debitore se vuole che il suo debito venga dedotto*, mentre invece imperativa è la disposizione relativa alla notifica della

sostanza, che deve soggiacere all'imposta. La defunta Ottilia Forni non ha creduto di beneficiare di questa deduzione, quindi nemmeno i creditori possono a loro volta approfittarne.

La multa applicata del lod. Consiglio di Stato sia nei riguardi dell'erario cantonale, che di quello comunale d'Airolo, trova quindi le sue ragioni nell'art. 56 della legge di procedura succitata, e deve perciò essere confermata.

COSE VARIE

Pignoramento di oggetti venduti al debitore con riserva della proprietà; conflitto fra il diritto spettante al creditore pignorante e il diritto di proprietà del venditore. — Il tribunale federale ha su queste questioni diretto alle autorità cantonali di vigilanza una circolare 11 maggio 1922 che riproduciamo nella sua integrità:

“Con circolare N. 29 del 31 marzo 1911 abbiamo ordinato che al pignoramento ed alla realizzazione degli oggetti venduti al debitore col patto di riserva della proprietà fossero applicate per analogia le disposizioni concernenti il pignoramento e la realizzazione degli oggetti gravati da un diritto di pegno. La decisione recente di una autorità cantonale di vigilanza — che fu in seguito deferita al Tribunale federale — ci dimostra che nelle norme della circolare precitata si volle vedere un ostacolo all'esercizio del diritto di proprietà spettante al venditore nel senso che i beni venduti con riserva di proprietà non potrebbero venir rivendicati (art. 226 e 227 CO, 716 CCS) che nel caso d'una realizzazione infruttuosa, quando cioè non venga fatta offerta superiore alla somma spettante al venditore a saldo del prezzo. Con decisione del 30 marzo 1922 (causa Eckenstein, che sarà pubblicata nella R.O.) la Camera federale Esecuzioni e Fallimenti ha invece dichiarato che il pignoramento non può portare pregiudizio qualsiasi ai diritti dipendenti dal contratto di vendita e dal patto di riserva della proprietà e, specialmente, che la facoltà del venditore di far valere il suo diritto di riservata proprietà ove il compratore sia in mora nel pagamento (art. 226 CO), prevale sui diritti dei creditori escutenti. Se il venditore riven-

dica la proprietà, il pignoramento porterà soltanto sul diritto del compratore a conseguire la restituzione degli acconti versati — sotto deduzione di equo compenso per il nolo e di una indennità per deprezzamento — e di ritenere l'oggetto rivendicato fino all'esecuzione di tali restituzioni, questi diritti essendosi sostituiti a quelli dipendenti dalla vendita (art. 227 al. 1° CO e 716 CCS): le pretese che ne risultano devono essere pignorate d'ufficio pel valore da indicarsi dal debitore o, eventualmente, dal creditore stesso. In questo modo, il venditore trovasi garantito del danno che il pignoramento potrebbe causargli nel caso in cui (non trattandosi di oggetti esposti a rapido deprezzamento o di difficile conservazione, per i quali la vendita può essere fatta d'ufficio, art. 124 LEF), creditore e debitore indugiassero a domandare la realizzazione.

“Nell'ipotesi in cui l'ufficiale pignori il diritto del compratore alla restituzione degli acconti già versati — sotto deduzione di equo compenso per nolo e deprezzamento — e quello di ritenere l'oggetto fino a soddisfacimento, la determinazione dell'importo del credito da pignorarsi non può essere lasciata all'arbitrio del compratore. Si procederà a stregua delle norme seguenti, dedotte dall'art. 100 LEF:

“Il venditore avviserà l'ufficio che intende rivendicare la proprietà dell'oggetto e gli indicherà la somma che pretende sia da dedursi dagli acconti che deve restituire. L'ufficio darà comunicazione di queste dichiarazioni al debitore e gli impartirà breve termine per pronunciarsi sull'ammontare delle deduzioni indicate dal venditore informandolo che, in caso di silenzio, sarà presunto aver rinunciato alla restituzione di somma superiore a quella ammessa dal venditore. In seguito, l'ufficio darà comunicazione al creditore del contegno assunto dal debitore e impartirà anche ad esso breve termine per pronunciarsi se ammette che il pignoramento porti sul credito quale è stato determinato dal debitore o, se questi non l'ha indicato, quale fu indicato dal venditore o se esso creditore reputa che debba essere pignorata somma superiore. Nel contempo, l'ufficio avviserà il creditore che ove resti silente entro questo termine, si riterrà che rinuncia a pretendere che il pignoramento porti su somma superiore.

“Ove le pretese accampate dal debitore e dal creditore siano superiori a quelle ammesse dal venditore l'ufficio esami-

nerà sommariamente in quale misura esse gli sembrano giustificate. A quest'uopo il debitore è tenuto a fornirgli tutte le informazioni necessarie. In base ad esse, l'ufficio determinerà l'ammontare del deposito da esigersi dal venditore e gli impartirà congruo termine per farlo, eventualmente per pagare la somma da esso riconosciuta, contro consegna dell'oggetto rivendicato, avvertendolo che se non ottempera tempestivamente all'invito, l'esecuzione seguirà il suo corso malgrado l'intervenuta rivendicazione della proprietà la quale, in quell'esecuzione, non potrà più essere presa in considerazione. Per la somma superiore a quella ammessa dal venditore, l'importo indicato dal debitore e, eventualmente, dal creditore come soggetto a restituzione, sarà realizzato quale credito litigioso e l'acquirente invitato a far valere in giudizio le sue pretese contro il venditore entro congruo termine, altrimenti il deposito sarà, restituito a quest'ultimo. L'assegno di questo termine sarà come è ovvio, superfluo ove l'ufficio, ritenendo che l'importo da restituirsi non superi la somma dal venditore ammessa, non abbia chiesto il deposito di somma superiore.

“Vi preghiamo di voler dare comunicazione di quanto precede alle autorità inferiori di vigilanza ed ai vostri uffici di esecuzione, invitandoli a conformarvisi „.

Nomina di giudice federale. — L'Assemblea federale ha nella sua seduta del 22 corrente nominato giudice del tribunale federale il signor Avv. Evaristo Garbani-Nerini del nostro Cantone in rimpiazzo del demissionario signor Descheaux di Friburgo. La nomina fu vivamente contestata avendo richiesto per la decisione ben quattro scrutinii. Il partito conservatore cattolico proponeva il Dr. Engeler di San Gallo, membro del tribunale cantonale, a sostituire il giudice demissionario appartenente al proprio partito. I socialisti misero in avanti la candidatura del Dr. Brodbeck di Basilea-Campagna. Il candidato ticinese aveva in suo favore oltre alle sue qualità personali da tutti riconosciute, la opportunità di dare al Consesso di Losanna un secondo rappresentante della Svizzera Italiana, in omaggio all'art. 107 della cost. fed., disponente che nella nomina dei membri e dei supplenti del tribunale federale si avrà riguardo a che tutte le tre lingue nazionali siano rappresentate.